

**ANALISI DETTAGLIATA DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE IN ITALIA E NEL MONDO.**

L'immigrazione, fenomeno inverso all'emigrazione, è il trasferimento, permanente o temporaneo, degli individui in un Paese diverso dal luogo d'origine. Si tratta di uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici, sia per le cause che per le conseguenze. I Paesi destinatari sono prettamente quelli sviluppati o in via di sviluppo, e il loro problema principale riguarda la regolamentazione ed il controllo di questi flussi migratori in ingresso, e della loro permanenza. Sul piano politico i Paesi natale-destinatari possono stringere accordi bilaterali, in modo da prevedere dei flussi programmati e controllati. In questo modo si può contribuire a risolvere alcuni dei principali problemi: quello della manodopera per il Paese di destinazione e quello della sovrappopolazione per il Paese d'origine. Un simile accordo può inoltre prevedere uno scambio di materie prime in cambio di prodotti finiti. Secondo il parere di alcuni studiosi, quindi, l'immigrazione può avere effetti positivi anche per i Paesi destinatari, soprattutto in riferimento all'Europa e all'Italia. L'invecchiamento della popolazione, come conseguenza del miglioramento della qualità di vita e del declino della natalità, è un processo che sta interessando l'intera Europa. Restringendo il campo alla nostra penisola possiamo osservare che da un lato è uno dei Paesi più longevi al mondo, grazie anche al miglioramento dei servizi sanitari. Ma dall'altro lato è uno dei più colpiti dal calo delle nascite, cosa che fa emergere problemi come la riduzione delle persone in età lavorativa e la sostenibilità della spesa previdenziale. Un flusso massiccio di immigrazione potrebbe quindi essere il fattore decisivo per riequilibrare la spesa pensionistica, considerando che gran parte degli immigrati si trova in età lavorativa. Tali effetti positivi sono riportati in Openmigration, i cui dati segnalano un aumento delle pensioni ricevute dagli italiani grazie alla

presenza degli immigrati. Si tratta di un fenomeno destinato a crescere ulteriormente, parallelamente all'aumento dei contributi previdenziali degli stranieri. L'altra faccia della medaglia ci parla invece dell'aumento del tasso di disoccupazione tra gli italiani e gli europei, poiché gli immigrati trovano lavoro più facilmente. Prima della crisi il lavoro degli immigrati era considerato complementare a quello dei nativi, e non sostitutivo. Con il tempo si è registrato un aumento dell'occupazione degli italiani in professioni di bassa qualifica: oggi, quindi, italiani e stranieri si contendono gli stessi posti di lavoro. Non sorprende il risultato del sondaggio Demons per La Repubblica secondo il quale l'83% degli italiani è favorevole al ripristino delle frontiere dell'area Schengen. Inoltre, la cronaca giornalistica accosta spesso il fenomeno dell'immigrazione con quello dell'aumento della criminalità. Per quanto riguarda la nostra penisola delle ricerche econometriche hanno dimostrato che non vi è alcun collegamento tra i due fenomeni. Tuttavia l'opinione pubblica di molti Paesi, già debilitati dalla crisi economica e preoccupati per i fenomeni terroristici, si batte contro l'immigrazione di massa. Secondo il filosofo Massimo Cacciari queste paure sono più che legittime, *perché dietro la paura dell'immigrazione c'è il non governo dell'immigrazione.*

Esaminiamo bene le cause che possono esserci alla base del fenomeno:

economiche - una persona lascia il proprio Paese per sfuggire alla povertà e cercare migliori condizioni di vita;

alimentari - una persona si sposta a causa della mancanza di cibo che non riesce a soddisfare nemmeno il minimo necessario alla sopravvivenza;

clima - una persona lascia il proprio Paese a causa di sconvolgimenti ambientali;

politica - dittatura, persecuzioni, guerre, genocidi, soprusi, pulizia etnica;

religione - a causa dell'impossibilità di praticare il proprio culto religioso;

sanità - a causa dello scoppio di un'epidemia o di una pandemia;

disastri naturali - terremoti, alluvioni, tsunami, carestie;

in maniera forzata - si tratta, questo, del caso in cui una persona è vittima della tratta degli essere umani;

personali - una persona può lasciare il proprio Paese per riunirsi alla famiglia o al proprio partner;

per istruzione;

di tipo criminale - questa si divide in due: abbiamo il caso (A) in cui una persona si sposta per sfuggire alla giustizia del proprio Paese, e il caso (B) in cui si sposta per ottenere migliori risultati per la propria attività malavitoso.

Secondo le legislazioni dei Paesi UE per poter entrare nel territorio è necessaria l'autonomia politica. Quindi, se l'immigrato non dimostra di avere un lavoro regolare o qualcuno che possa dargli un sostegno economico, non è in possesso dei requisiti per avere un permesso di soggiorno (e poi la cittadinanza). In poche parole, viene espulso. Ma vi sono delle eccezioni. La prima è rivolta alle vittime di persecuzioni, politiche o religiose che siano, o nel caso in cui le persone provengano da Paesi in guerra. In questo caso la legislazione prevede che sia riconosciuto: diritto di asilo, cure di primo soccorso e assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda la clandestinità, si applica per tutti quando sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. *Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge.* In particolare, si prende in esame l'articolo 14, composto da due commi, nel quale si specificano le caratteristiche e i limiti per determinare la richiesta di asilo: (1) *Ogni individuo ha il diritto di godere e cercare asilo in altri paesi a causa di persecuzioni.* (2) *Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.*

Tali flussi migratori vengono combattuti con accordi bilaterali con i Governi e le polizie dei Paesi d'origine, con esercitazioni e operazioni congiunte. Di recente è stato poi promosso un approccio multilaterale, detto Migration Compact, in particolare per gli Stati situati sulle rive del Mar Mediterraneo. Il piano non repressivo comprende accordi commerciali e di interscambio, in modo da favorire gli investimenti esteri, la crescita economica e d'istruzione, e un mercato di sbocco alla produzione dei Paesi sottosviluppati. Grazie all'introduzione della *carta blu*, basata sul modello della green card americana, approvata il 20 novembre 2008 dal Parlamento europeo, si può seguire una tabella standard di qualifiche per accogliere immigrati qualificati proveniente dai Paesi terzi. In tal modo la manodopera aumenta, e ogni persona viene impiegata secondo le proprie capacità lavorative. Contemporaneamente il Parlamento ha adottato la *direttiva sanzioni*, che prevede

appunto delle sanzioni, quali multe, per tutti i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari.

Svoltasi il 10 e 11 dicembre 2018 a Marrakech, la Conferenza inter-governamentale vede la sottoscrizione del Patto mondiale sulla migrazione. Sostenuto dalla maggioranza degli Stati membri dell'ONU, esso prevede un accordo politico globale per regolamentare i flussi migratori e lo status dei rifugiati. La bozza di 31 pagine, approvata il 30 luglio, istituisce l'International Migration Review Forum: un tavolo di confronto internazionale e permanente, che deve riunirsi a cadenza quadriennale a partire dal 2022. Il documento, complementare al Patto mondiale sui rifugiati, fissa 23 obiettivi con altrettante azioni assegnate, e gli strumenti gestionali del Ciclo di Deming. Istituisce così, presso l'ONU, una cabina di regia centrale alla quale i governi e le singole società private possono contribuire con le proprie risorse umane, tecniche o finanziarie che siano.

Contemporaneamente al voto l'Assemblea generale ha ribadito la piena effettività della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, lo scopo della Dichiarazione è mettere finalmente in luce tutti i diritti della singola persona. Tuttavia nel diritto internazionale sono ancora presenti alcune grandi lacune in riferimento al tema dei rifugiati e lo svolgimento delle procedure da attuare nei casi di domanda di asilo e protezione. Si tratta di una problematica sempre più viva e pressante che coinvolge tutto i Paesi del globo, e in particolare quelli dell'Unione Europea. Questi ultimi, da sempre interessati ai flussi migratori, hanno avviato le prime procedure in seguito alla Seconda guerra mondiale, a favore sia dei profughi che degli Stati stessi. Contemporaneamente sono state approvate convenzioni grazie alle quali si è potuto disciplinare meglio la materia in esame. Tra convenzioni firmate a Ginevra e accordi internazionali delle Nazioni Unite, vi è la cosiddetta

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, essa fu approvata dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1954. Con tale Convenzione gli Stati assumono così le responsabilità derivanti dal problema dei rifugiati, impegnandosi ad evitare che causasse tensioni fra essi. Composta da 46 articoli, con essi vuole esplicitare le caratteristiche per la definizione del termine rifugiato, gli obblighi e i diritti dei rifugiati. L'organo incaricato di vigilare sull'effettiva applicazione delle Convenzioni è l'Alto commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR). Quest'ultimo, in collaborazione con l'Università del Cairo, presiede la firma della Dichiarazione del 1992. Firmata è firmata da un gruppo di esperti di varie nazionalità riunite per un seminario condotto dall'Istituto internazionale di diritti umanitario. Divisa in 11 articoli, con essa si riconosce la necessità di un nuovo approccio più umanitario per la soluzione dei problemi dei rifugiati e profughi. Gli articoli affermano i diritti principali delle persone, in quanto essere umani prima di essere classificati come immigrati/stranieri, e la loro protezione.

Già nel 1980 si tenne una tavola rotonda che vedeva la partecipazione dell'UNHCR, dell'Università delle Filippine e dell'Istituto internazionale di diritto umanitario. In questa vennero presi in esame tutti i problemi riguardanti la protezione dei profughi, affermando che *ogni persona ha diritto di godere dei diritti umani e delle libertà senza discriminazioni, evidenziando il carattere umanitario*. Emerse così l'esigenza di rafforzare l'attività dell'UNHCR, facendo appello anche agli Stati asiatici affinché continuassero a sostenere l'organo. Chiedevano altresì che venissero riconosciuti i doveri del rifugiato all'interno del Paese ospitante, come ad esempio quello di conformarsi alle sue leggi e regole, imposte per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Come dicevamo, i grandi afflussi di migranti si iniziano a verificare a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale. Questi hanno causato incertezze non solo nella gestione e nel controllo delle persone, ma anche all'interno e all'esterno dei Paesi ospitanti e di origine. Questi ultimi devono quindi farsi carico dei problemi di controllo alla frontiera, dei sistemi di accoglienza e delle eventuali domande di asilo e protezione. Purtroppo molti di questi episodi si sono trasformati in tragedie, facendo perdere la vita a molte persone. Per tale motivo, a partire dal maggio 2015, l'Unione Europea si è impegnata, attraverso l'Agenda europea, ad adoperare nuove iniziative per la gestione delle frontiere, la protezione ed il controllo dell'immigrazione irregolare. Dal quel momento si è iniziato a differenziare i tipi di migranti in arrivo in Europa, dividendoli in: migranti economici e richiedenti asilo. La differenza è importante per valutare il tipo di approccio normativo da tenere. Tuttavia questa attuazione delle normative ha incontrato qualche difficoltà. Ad esempio, gli Stati hanno spesso respinto i migranti alzando muri e fili spinati, portando avanti una politica discriminatoria. Nonostante questo l'Unione Europea ha destinato, tra il 2015 e il 2016, delle risorse finanziarie agli Stati membri, con l'obiettivo di fronteggiare la crisi dei rifugiati seguendo una politica di solidarietà. Nel 2016 è stato inoltre attribuito lo *strumento di flessibilità* con la decisione 2016/253: si tratta di nuovi importi destinati agli Stati membri, per un totale di 1,5 miliardi di euro, per sostenere le misure stabilite.

Parliamo ora del metodo hotspot: cosa significa? Con il termine hotspot si indicano le *zone di crisi*, ossia quelle aree situate al di là delle frontiere dell'Unione Europea che sono interessate da

massicci flussi migratori. In queste zone i funzionari nazionali sono affiancati da squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da personale proveniente da diverse Agenzie dell'Unione. Più specificamente parliamo di tre Agenzie:

- 1- l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri UE (Frontex). Questa ha il compito di registrare i migranti in arrivo, rilevare le impronte digitali, interrogarli per capire i motivi dello spostamento e le rotte percorse, applicare lo screening per lo smistamento;
- 2- l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Esso collabora nelle procedure per il riconoscimento di protezione, asilo e ricollocazione dell'immigrato;
- 3- l'Ufficio europeo di polizia (Europol), che investiga sulle reti e le tratte dei traffici di migranti.

E' ovviamente lo Stato membro interessato che si rivolge alla Commissione europea per effettuare tale analisi. Se lo Stato non fa richiesta alla Commissione, questa può solo proporre di avviare il procedimento di valutazione. Ad ogni modo la decisione di creare un hotspot è temporanea, ossia fino al momento in cui non cessa la sproporzionata pressione migratoria. Lo Stato ospitante ha inoltre il dovere di gestire i Centri di accoglienza, tutelando i diritti dei migranti ed assicurando loro un efficiente trattamento. Tuttavia non è detto che tale metodo costituisca sempre una soluzione giusta. Consideriamo il 2015, anno in cui l'Italia chiese l'hotspot per la consistente ondata di migranti. L'anno successivo fu fatta una simulazione del 2015, dalla quale emerse che se quell'anno si fossero presentati gli stessi arrivi dell'anno precedente, i centri di accoglienza italiani sarebbe stati in grado di sostenere l'afflusso solo se la permanenza delle persone sarebbe durata



24 ore.

Sempre nel 2015 il governo italiano avvia un programma di concessione di visti per circa un migliaio di profughi provenienti da Siria, Marocco ed Etiopia. La raccomandazione 2015/914 evidenziava due particolari procedimenti di ingresso: il reinserimento e l'ammissione umanitaria. Il primo venne definito come *il trasferimento di singoli profughi con evidente bisogno di protezione internazionale, effettuato su richiesta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati da un paese terzo in uno Stato membro consenziente. Con finalità di proteggerli dal respingimento e di riconoscere loro il diritto di soggiorno e tutti gli altri diritti analoghi a quelli riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.* Così la Commissione europea chiese agli Stati membri il reinserimento di 20.000 persone nell'arco di due anni, successivamente arrivate a 22.504. A tal proposito nel 2007 il programma comune di reinserimento 2012 prevedeva di portare risorse sul Fondo europeo per i rifugiati (FER), in modo da sostenere programmi di reinserimento. Con il regolamento 516/2014 viene istituito un nuovo fondo, il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI). Esso prevedeva sia il sostegno finanziario per tutte le azioni di reinserimento di cittadini provenienti da paesi terzi, sia l'offerta di un contributo agli Stati a seconda della provenienza e della condizione del beneficiario. Secondo la raccomandazione 2015/914 a tutti gli Stati che avessero deciso di aderire al programma, sarebbe spettato un sostegno finanziario di circa 50 milioni di eurp da parte del FAMI per il periodo 2015-2016. Avviato il procedimento di ammissione, passarono poi al riconoscimento dello stato di protezione internazionale e infine alla garanzia dei diritti derivanti dallo stato di protezione attribuito ai singoli. Tra i vari diritti, questi ultimi hanno il diritto di ricevere informazioni sui loro obblighi e diritti prima del loro trasferimento

in uno degli Stati membri. Passiamo ora al secondo caso, l'ammissione umanitaria. Si tratta, questo, di un programma gestito con la Turchia a favore degli sfollati siriani. Il termine vuole indicare il *processo accelerato in cui gli Stati partecipanti, sulla base di una raccomandazione dell'UNHCR a seguito di una richiesta della Turchia, ammettono persone bisognose di protezione internazionale sfollate a causa del conflitto in Siria e che sono state registrate dalle autorità turche prima del 29 novembre 2015*. Si tratta dunque di un'iniziativa solidale, in modo da alleviare gli oneri che gravavano sulla Turchia a causa della presenza di oltre due milioni di sfollati siriani. Il programma ha un carattere volontario, deve concludersi nel minor tempo possibile e non oltre i sei mesi. Se da un lato permetteva di mettere dei paletti per evitare che apparisse come un incendio di ingresso nell'Unione Europea, dall'altro il programma ha sfavorito altri richiedenti asilo come afgani e iracheni.

Parliamo ora di Paesi d'origine sicuri. Con questo termine si intende indicare i Paesi considerati idonei ad assicurare la tutela dei diritti dei cittadini. Questa terminologia è impiegata nel diritto UE per poter dichiarare inammissibili le domande di protezione presentate. L'allegato I alla direttiva 2013/32 definiva POS i Paesi nei quali *sulla base dello status giuridico si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95. Né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*. La vecchia direttiva attribuiva la competenza di stipulare l'elenco di POS al Consiglio europeo, permettendo tuttavia agli Stati membri di mantenere delle proprie liste. La Commissione

prevedeva così di considerare POS i seguenti Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. Tuttavia la presunzione di sicurezza può variare nel tempo, così la proposta è obbligata ad un riesame periodico delle situazioni interne dei Paesi dell'elenco. Gli aspetti presi in considerazione per l'inserimento di nuovi POS sono: (1) presenza di un'adeguata protezione contro maltrattamenti e persecuzioni, (2) bassa percentuale di violazioni della CEDU nell'anno precedente e (3) bassa percentuale di domande di protezione ritenute fondate. Tuttavia l'annullamento dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 lascia attiva solo la lista nazionale, che creerà sempre più difformità tra Stato e Stato.

Fortemente voluta e incoraggiata è la cooperazione con i Paesi terzi. L'Unione Europea ritiene fondamentale affiancare agli strumenti di gestione dei flussi migratori, delle misure di controllo e gestione all'origine del problema. E' quindi importante agire direttamente sulle regioni di transito o in cui nascono i movimenti. Durante una riunione del 25 giugno 2015 il Consiglio europeo ha stabilito tre obiettivi fondamentali: sviluppare una collaborazione con i paesi del continente africano; rafforzare la collaborazione con Turchia e paesi del Medio Oriente; affrontare le problematiche della cosiddetta rotta balcanica. La risposta fu immediata, già nel 2016 la collaborazione con i paesi africani aveva prodotto ottimi approcci sia a livello continentale che bilaterale. A livello continentale si ribadì la necessità di migliorare le condizioni dei rifugiati e di incentivare la loro integrazione. In questa occasione fu anche istituito un Fondo fiduciario d'emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare. Chiamato Emergency Trust Fund for Africa, il Fondo contava una dotazione di circa 1.8

miliardi di euro. A livello bilaterale invece l'Unione Europea contribuisce alle riforme istituzionali e legislative. Per quanto riguarda la regione meridionale, l'Unione Europea è impegnata a risolvere, come detto, le problematiche derivanti dalla crisi dei rifugiati siriani. Ogni anno si registrano circa 7.6 milioni di sfollati interni e più di 4 milioni di rifugiati siriani in Libano, Giordania e Turchia. La situazione è ulteriormente peggiorata a causa dell'impossibilità di questi Paesi di accogliere gli sfollati, nonostante il Fondo fiduciario regionale dell'UE. Chiamato Madad Fund o EUTF Madad, esso ripartiva circa 1 miliardo di euro tra UE e membri, con lo scopo di fornire sostegno ai paesi limitrofi per l'accoglienza dei rifugiati siriani.

In seguito alla Seconda guerra mondiale il problema dei rifugiati ha iniziato ad assumere dimensioni sconcertanti in varie aree del pianeta. E' la dolorosa esperienza di tutti coloro che sono costretti ad abbandonare la propria terra per sfuggire a guerre, persecuzioni ideologiche o razziali che caratterizzano sempre di più la nostra epoca. Nel 1978 si iniziano a seguire le problematiche derivanti da questi flussi migratori, e in particolare nel sud-est asiatico. Nel 1980, quando la situazione si stava ulteriormente aggravando, si svolse a Manila una conferenza di esperti. L'anno successivo si tenne a Sanremo un colloquio nel quale si presero in esame le questioni giuridiche, sociali ed organizzative inerenti all'assistenza e ai programmi di integrazione dei profughi. Nello stesso anno, e sempre a Sanremo, viene convocata una riunione per discutere dei problemi derivanti dall'alto numero di richieste di asilo e sugli aspetti che favorivano tali richieste con annessi esodi di massa. Tre furono le principali cause individuate: violazione del diritto umanitario e dei diritti umani; conflitti armati; occupazioni straniere. L'Istituto tenne poi quattro seminari nei

Paesi arabi sull'asilo e sull'applicazione del diritto dei rifugiati. Constatato che la maggior parte dei rifugiati provenisse da paesi islamici, l'Istituto sollecita i governi arabi all'adesione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Nel frattempo nel 1982 a Sanremo si dà vita ad una nuova iniziativa: quella della diffusione di corsi concentrati sul diritto internazionale dei rifugiati, nel quale venivano anche approfondite le problematiche relative all'asilo ed allo status di rifugiato. Questi corsi erano indirizzati ai funzionari governativi, al personale degli organismi internazionali e al personale delle ONG operanti nel settore. Verso metà anni '80 si è verificata una nuova minaccia: quella del terrorismo internazionale che, insieme alla problematiche umanitarie legate al sottosviluppo e alla conservazione dell'ecosistema mondiale, costituiscono il nuovo tema fondamentale dell'Istituto di Sanremo.

Abbiamo parlato di Istituto di Sanremo, ed è bene soffermarci un attimo a delineare i suoi obiettivi e doveri. L'Istituto internazionale di diritto umanitario fa sede a Sanremo, in Villa Nobel, e fu creato il 26 settembre 1970. I tredici Paesi fondatori sono Austria, Belgio, Francia, Germania, India, Iran, Italia, Jugoslavia, Principato di Monaco, Romania, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. E' un'istituzione considerata a livello internazionale come *centro di eccellenza per la formazione e la ricerca nel campo del diritto internazionale*. Il suo obiettivo primario è quello di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona nelle situazioni di conflitto armato. Esso ha lavorato in stretta collaborazione con molti enti governativi e non governativi, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, l'UNHCR, l'UE, l'UNESCO, la NATO e tanti altri. Sin dalla nascita l'Istituto ha goduto dell'appoggio di molte organizzazioni internazionali interessate alla

promozione e protezione dei diritti dell'uomo. Dal luglio 1972 inizia la collaborazione con il Consiglio d'Europa, il quale affida all'Istituto il compito di redigere un rapporto sull'*azione internazionale recente per lo sviluppo del diritto umanitario*. Sempre nel luglio 1972 il direttore della divisione dei diritti umani Mark Schreiber fa visita all'Istituto, cogliendo l'occasione per organizzare a Sanremo un seminario nel quale vennero proposti modelli educativi per coinvolgere e sensibilizzare i giovani sull'argomento. Sin dalla metà degli anni '80 si ha una forte collaborazione anche con la Comunità europea. Tali rapporti si sono poi intensificati a partire dal 1990, grazie al sostegno economico fornito dalla Comunità europea in molte attività e programmi.

Tocchiamo ora brevemente la disciplina della sociologia delle migrazioni: essa rappresenta una branca molto importante della sociologia economica, in quanto molti dei contributi giunti da essa hanno contribuito ad individuare e spiegare fenomeni come la crescita economica dei paesi di partenza, l'imprenditoria etnica e la costruzione di network transnazionali. Essa ha affrontato il fenomeno migratorio partendo da diversi approcci e distinguendo tre livelli di analisi:

- 1 - macrorelazionale: studio delle cause sovrastrutturali delle migrazioni;
- 2 - microrelazionale: studio delle motivazioni individuali dei migranti;
- 3 - esorelazionale: partendo dalla teoria dei network giunge a delineare una serie di teorie sui migranti e sulle loro strategie, atte a creare-utilizzare-riprodurre il capitale sociale attraverso le relazioni con gli autoctoni.

Oggi più che mai le società possono definirsi multiethniche. Si tratta di una società caratterizzata

dalla coesistenza, più o meno integrata, di persone di etnie diverse. Principale fattore della sua genesi è, ovviamente, caratterizzato dal fenomeno delle migrazioni. La convivenza di etnie diverse ha sempre portato a qualche tipo di problema, o comunque a tensioni spesso (ed erroneamente) risolte con la violenza. E' un fenomeno di molto anteriore, se si pensa che circa 3000 anni fa l'uomo di Cro Magnon avrebbe eliminato definitivamente il competitore Neanderthal dopo una convivenza di 60.000 anni. Vi sono però esempi in cui le migrazioni degli uomini hanno portato al diffondersi della civiltà. Si pensi ad esempio alla rivoluzione neolitica: si afferma infatti che il corredo cromosomico delle popolazioni europee rivela stratificazioni di geni provenienti dall'Anatolia. Sotto Caracalla, la Constitutio antoniniana attribuiva la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell'Impero: questo è il primo vero esempio di società multietnica basata sull'uguaglianza dei diritti.

Tornando a noi, soffermiamoci ora sul sistema generale di accoglienza. Definito nell'articolo 8 esso si suddivide in tre fasi: stenino, prima accoglienza e seconda accoglienza. Le prime due fasi, insieme all'identificazione degli stranieri, può verificarsi nei centri di primo soccorso e assistenza (CPSA), istituiti nei luoghi maggiormente interessati dagli arrivi. Tuttavia a causa di gravi lacune circa le modalità e tipologie di servizi che devono essere resi disponibili, i centri si trasformano spesso in veri luoghi di detenzione di migranti, violando i diritti e le tutele previsti dalla Costituzione. Da regolamento, dopo la fase di soccorso devono essere rilevate le impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale, di età non inferiore ai 14 anni, nell'arco delle prime 72 ore dalla presentazione della domanda. Si passa poi al sistema di

accoglienza, che si articola in due fasi. La prima, svolta presso i centri governativi di accoglienza, vede svolgere le operazioni di identificazione, verbalizzazione della domanda e accertamento delle condizioni di salute. Se la disponibilità dei posti è insufficiente si può accedere ad una sistemazione temporanea di emergenza, presso i centri governativi previsti dall'articolo 11. La seconda fase di accoglienza conduce il richiedente in una delle strutture di accoglienza predisposte dagli enti locali e finanziata dal Ministero dell'Interno, come da articolo 14. Il sistema di protezione, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 dicembre 1989 n.416, è visto come l'unico sistema di accoglienza che si deve occupare sotto ogni aspetto di tutti i richiedenti asilo presenti nel territorio nazionale. Deve quindi occuparsi dell'accoglienza materiale, legale, socio-culturale, eccetera. L'articolo 14 sancisce che: il richiedente che non dispone di mezzi di sussistenza che gli garantiscano una qualità di vita adeguata, ha accesso, con i proprio famigliari, alle misure di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Nel caso di mancata disponibilità dei posti nel sistema territoriale SPAR, il richiedente sarà ospitato in un centro per il tempo necessario. Le strutture previste nell'articolo 9 sono finalizzate alla sola prima accoglienza, mentre quelle quello SPAR devo soddisfare le esigenze essenziali dell'accoglienza.

Analizziamo ora la procedura per l'esame della domanda di protezione internazionale. Con il decreto legislativo 142/2015 sono state introdotte una serie di modifiche circa le modalità di svolgimento e verbalizzazione del colloquio con il richiedente. Finito il colloquio dovrà essere redatto un verbale, che sarà poi letto con interprete in modo che il richiedente possa far valere osservazioni o eventuali errori di trascrizione. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un



minore, durante il colloquio è prevista la presenza di un genitore o tutore. Uno dei maggiori problemi è sicuramente la lunga durata del procedimento di esame della domanda, con conseguente aumento dei costi della procedura. Con il decreto del 2015 viene così introdotto un termine massimo per il completamento della procedura, fissato a sei mesi dal momento della consegna della domanda. Esso può essere prorogato a nove mesi, ma solo nel caso in cui ci sia un intasamento per l'arrivo di più richieste contemporaneamente. Infine solo in casi eccezionali e motivati, il termine può essere prorogato per altri tre mesi.

Avete mai sentito parlare di immigrazione illegale? Più comunemente conosciuta come immigrazione clandestina, si tratta dell'ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del Paese di destinazione. Generalmente il loro status è temporaneo, in quanto i controlli di frontiera in breve tempo riescono a sanare la loro posizione tramite regolarizzazioni. In altri casi essi possono essere detenuti e/o espulsi dal Paese in cui risiedono clandestinamente, a seguito di decreti d'espulsione. Generalmente mossi dalla ricerca di condizioni economiche migliori, queste persone vengono, come tutti gli altri immigrati, da Paesi poveri, da Paesi in cui è in atto una guerra o in cui non vengono rispettati i diritti civili. Così come l'immigrazione regolare, anche quella irregolare ha come meta i Paesi più ricchi. E' definita illegale quando gli spostamenti avvengono senza la necessaria documentazione. Da un punto di vista politico l'immigrazione clandestina tocca importanti aspetti sociali quali: economia, istruzione, assistenza sanitaria, schiavitù, prostituzione, protezioni giuridiche, diritto di voto, servizi pubblici, diritti umani e criminalità. Il più delle volte coinvolgono trafficanti di esseri umani, spesso

raggruppati in vere e proprie organizzazioni criminali dirette al loro sfruttamento. Spesso gli immigrati pur di raggiungere il Paese di destinazione si affidano spontaneamente a malavitosi, che possono essere qualificati come veri e propri schiavisti. Il traffico di esseri umani è un delicato argomento che è vecchio quanto il mondo. Un esempio sono i cosiddetti scafisti: questi ammassano enormi quantità di persone su imbarcazioni molto poco sicure e di scarsissima qualità. Queste imbarcazioni partono dalle coste settentrionali dell'Africa per poi arrivare nei Paesi mediterranei. L'Italia è una delle mete più ambite, perché il tratto dall'Africa alla Sicilia, e in particolare a Lampedusa, è molto breve rispetto agli altri possibili percorsi. Per altri il viaggio continua invece verso altri Paesi europei. Questi scafisti si fanno pagare ingenti somme di denaro, in cambio della speranza di una vita nuova. Spesso sono però alleati con varie organizzazioni criminali, avvalendosi anche della complicità delle forze dell'ordine dei Paesi d'origine e di transito. Una volta entrati i clandestini non possono inserirsi nel mercato del lavoro ufficiale, pertanto vengono sfruttati e utilizzati come manodopera a basso costo e in nero. Si tratta senza dubbio di persone senza scrupoli, che approfittano della loro condizione di bisogno e del fatto che non sono regolarizzabili e quindi facilmente ricattabili. Chi non finisce per lavorare in nero, si inserisce invece nella già grande rete della criminalità organizzata. Qui queste persone svolgono il cosiddetto lavoro sporco, ossia le mansioni più rischiose. Secondo dei dati raccolti dall'osservatorio sulle vittime dell'immigrazione Fortress Europe, tra il 1987 e il 2008 circa 12.012 persone hanno perso la vita tentando di raggiungere l'Europa in modo clandestino, di cui 146 le morti per soffocamento o annegamento. In particolare per chi viaggia da sud il Sahara è un passaggio molto pericoloso, che ogni volta conta diversi morti. Tra i morti si contano anche le vittime delle deportazioni collettive

praticate dai governi di Tripoli, Algeri e Rabat, che da anni abbandonano a se stessi numerosi gruppo di persone in pieno deserto. In Libia inoltre si registrano gravi episodi di violenze contro i migranti, che tuttavia non sempre vengono riportati sulla cronaca nera. Nel 2000 a Zawiya sono stati uccisi almeno 560 migranti, durante delle sommosse razziste. Nel 2006 Human Rights Watch e Afvic hanno accusato Tripoli di torture nei centri di detenzione per stranieri, tre dei quali erano stati finanziati dall'Italia.

Per fronteggiare il sempre più alto numero di immigrati irregolari sono spesso applicate delle sanatorie. Queste da un lato portano fuori dall'illegalità molti immigrati, ma dall'altro sottolinea come le politiche per fronteggiare il problema non siano state efficaci. Le politiche dell'immigrazione sono un tema centrale nella politica dei Paesi ricchi. L'Italia ha iniziato a subire il flusso immigratorio solo negli ultimi vent'anni, non esistevano quindi delle chiare norme a riguardo. Dopo un primo tentativo con la legge Martelli del 1990, solo grazie alla legge Turco-Napolitano del 1998 si decise di controllare il fenomeno in modo da limitarlo al massimo. Vennero inoltre poste pesanti sanzioni per chi lo favorisse. Nel 2002 poi con la legge Bossi-Fini si cercò di restringere ulteriormente le possibilità di immigrazione in Italia, appesantendo anche le sanzioni penali e introducendo il reato di immigrazione clandestina. Cercando di eliminare il fenomeno alla fonte, molti immigrati sono stati rimpatriati per poi essere riportati nei loro Paesi d'origine. Questa politica ha causato numerose proteste e ha preso il nome di *politica dei respingimenti*. Nel 2009 in Italia entra in vigore il *reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale*, già previsto in altri stati come Gran Bretagna, Francia e Germania. Il reato, molto discusso, apre un processo, anche se

vi è sempre la possibilità di espulsione immediata. L'introduzione della legge suscita diverse disapprovazione, tanto che numerosi giuristi redigono un Appello contro l'introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti. Diversi intellettuali firmano invece un Appello contro il ritorno delle leggi razziali in Europa. Nonostante le critiche la norma è divenuta legge dello Stato. Il 5 luglio 2010 la Corte Costituzionale, con la sentenza n.249, dichiara illegittima l'aggravante della clandestinità sotto il profilo del principio di uguaglianza e responsabilità personale penale. Il 28 aprile 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce, con la sentenza caso El Dridi, che gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa italiana allora vigente, solo perché un cittadino di un paese terzo permane in maniera irregolare in detto territorio. E' infatti possibile che al cittadino sia stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale, e che il termine impartito sia scaduto. La Corte afferma inoltre per la prima volta il principio secondo il quale qualunque limitazione della libertà personale che vada oltre i 18 mesi, non può costituire lo strumento per governare fenomeni complessi come l'allontanamento forzato degli immigrati. In caso di immigrato irregolare questo non può essere arrestato o perseguito penalmente, ma deve anzi essere dotato di documenti identificativi.

Passiamo ora alla classificazione dei migranti. Come forse tutti sappiamo ne esistono vari tipi, classificati in base al motivo della migrazione e se migrano legalmente o clandestinamente.

Troviamo quindi:

- ricongiungimento familiare: diritto del cittadino straniero che vive in uno stato richiedente l'ingresso dei familiari che risiedono all'estero, al fine di ristabilire l'unità familiare;

- migrante ambientale: persona che è stata costretta a lasciare il proprio paese, temporaneamente o permanentemente, a causa di un'interruzione ambientale naturale e/o causata dall'uomo, che ha quindi messo in pericolo la sua esistenza e influito sulla qualità della sua vita;
- richiedente asilo: è la persona che fuori dal proprio paese d'origine presenta in un altro Stato la domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;
- rifugiato: è la persona che *nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o non vuole - per timore sempre- domandare la protezione di detto Stato;*
- unlawful entry: colui che entra nel territorio di un Paese eludendo i controlli alla frontiera, oppure con documenti falsi;
- overstayer: colui che è entrato regolarmente nel Paese, ma poi resta più del tempo che gli è stato permesso (parliamo quindi della scadenza del permesso di soggiorno o del visto);
- migrante economico: colui che lascia il proprio Paese per ragioni puramente economiche, o al fine di migliorare i propri mezzi di sostentamento.

Analizziamo infine le conseguenze delle migrazioni per i Paesi ricchi e i Paesi poveri. Per i primi tra i vantaggi troviamo: manodopera a basso costo, arrivo di persone con competenze e capacità maggiori rispetto a quelle già presenti e arrivo di migranti che aumenta la fecondità riducendo l'invecchiamento demografico; uno svantaggio è invece la presenza di ghettizzazioni. Per i Paesi poveri, invece, tra i vantaggi troviamo: riduzione della pressione demografica e invio di denaro da

parte dei migranti alle loro famiglie rimaste in patria; uno svantaggio invece è l'abbandono di molti giovani dei loro luoghi, lasciando scoperte intere generazioni.